

Ordinanza concernente l'attenuazione di casi di rigore economico nel Cantone dei Grigioni a causa del coronavirus (Ordinanza cantonale sui casi di rigore COVID-19)

Del 26 maggio 2020

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: **000.010**

Modificato: –

Abrogato: –

emanata dal Governo il 26 maggio 2020

visto l'art. 48 della Costituzione cantonale

I.

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ La presente ordinanza serve ad attenuare i casi di rigore economico insorti a causa dei provvedimenti disposti dalle autorità per la lotta al coronavirus.

² A questo scopo il Cantone sostiene finanziariamente le imprese particolarmente colpite (casi di rigore economico) mediante contributi finanziari.

Art. 2 Presupposti

¹ Le imprese con sede nei Grigioni la cui cifra d'affari conseguita nell'esercizio precedente non supera i 2,5 milioni possono chiedere sostegno finanziario al Cantone qualora risultino colpite in modo particolarmente duro dai provvedimenti di lotta al coronavirus disposti dalle autorità. In assenza delle cifre relative all'esercizio precedente, la cifra d'affari viene stimata sulla base dei valori dei periodi precedenti.

² Non vengono sostenute le imprese le quali prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di lotta al coronavirus disposti dalle autorità erano direttamente esposte al rischio di fallimento o di una conseguenza simile.

³ Il sostegno è sussidiario ad altre misure di sostegno di Confederazione e Cantone o ad altre prestazioni assicurative.

⁴ Non esiste un diritto assoluto al sostegno.

⁵ Il Governo può aumentare fino a un massimo del 50 per cento la soglia della cifra d'affari di cui al capoverso 1.

Art. 3 Incidenza particolarmente grave

¹ Sono dati un'incidenza particolarmente grave e quindi di un caso di rigore economico quando le misure di sostegno di Confederazione e Cantone nonché le altre possibili misure aziendali volte a ridurre le perdite non bastano per attenuare in misura sufficiente i danni economici subiti da un'impresa a causa dei provvedimenti di lotta al coronavirus disposti dalle autorità, in particolare se:

- a) nel periodo durante il quale nel 2020 sono o erano in vigore i provvedimenti di lotta al coronavirus decisi dalle autorità vengono conseguite quote superiori alla media della cifra d'affari annuale e tali quote nel 2020 vengono o sono venute a mancare del tutto o in ampia misura;
- b) già prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti decisi dalle autorità un'impresa ha sostenuto spese per personale o merci che successivamente sono risultate del tutto o in ampia misura inutili;
- c) i provvedimenti disposti dalle autorità hanno inciso sull'impresa per una durata superiore alla media; oppure
- d) si è in presenza di un altro tipo di situazione di particolare rigore.

Art. 4 Tipo ed entità del sostegno

¹ Il sostegno viene fornito sotto forma di contributi non rimborsabili.

² L'ammontare del contributo si basa sui danni economici patiti dall'impresa a seguito dei provvedimenti di lotta al coronavirus decisi dalle autorità. Esso è limitato a un massimo di 30 000 franchi per singolo caso.

Art. 5 Condizioni e richiesta di restituzione

¹ Le imprese che ricevono contributi nel quadro della presente ordinanza non possono versare dividendi o distribuzioni analoghe negli anni 2020 e 2021.

² Il rapporto di gestione degli anni 2020 e 2021 deve essere inviato spontaneamente al Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (DEPS).

³ In caso di inosservanza delle condizioni è possibile chiedere la totale o parziale restituzione dei contributi.

Art. 6 Finanziamento

¹ Per finanziare i contributi e l'esecuzione viene costituito un fondo per casi di rigore dotato di 10 milioni di franchi. Il Gran Consiglio stabilisce questo credito di propria competenza.

Art. 7 Domanda e informazioni

¹ L'impresa deve inoltrare la domanda di sostegno entro il 30 luglio 2020 al DEPS o a un ufficio da esso designato. Il Governo può prorogare il termine di annuncio.

² Allegando tutta la documentazione rilevante, l'impresa deve esporre in modo credibile le ragioni per cui è confrontata a un'incidenza particolarmente grave ai sensi dell'articolo 3. La domanda contiene:

- a) una motivazione del perché l'impresa è confrontata a un'incidenza particolarmente grave a seguito dei provvedimenti di lotta al coronavirus decisi dalle autorità, corredata degli indicatori rilevanti nonché di una descrizione delle misure aziendali possibili e adottate per ridurre le perdite;
- b) il rapporto di gestione nonché le cifre dell'impresa e le condizioni finanziarie dell'esercizio precedente (se non disponibili, quelli dei periodi precedenti), per imprese esenti dall'obbligo di tenere una contabilità l'ultima dichiarazione d'imposta unitamente all'ultima decisione di tassazione definitiva;
- c) la documentazione di richiesta di credito concernente aiuti sotto forma di liquidità;
- d) la prova del fatto che è stata presentata domanda per indennità per lavoro ridotto o indennità di perdita di guadagno, che il DEPS può richiedere informazioni corrispondenti presso le autorità competenti;
- e) l'assenso a elaborare i dati fiscali;
- f) un estratto del registro delle esecuzioni.

³ In virtù dell'assenso, l'Amministrazione delle imposte concede al DEPS e a terzi incaricati di compiti esecutivi visione dei dati fiscali necessari per l'esecuzione della presente ordinanza.

⁴ Su richiesta, l'impresa deve esporre i propri libri contabili, le proprie cifre e le condizioni finanziarie al DEPS e a terzi incaricati di compiti esecutivi.

⁵ Non si entra nel merito di domande presentate in ritardo o motivate in modo insufficiente nonché di quelle prive della documentazione o degli assensi necessari.

Art. 8 Competenza e segreto d'ufficio

¹ Il DEPS è competente per l'esecuzione della presente ordinanza. Esso può incaricare del tutto o in parte terzi dell'esecuzione.

² I costi dell'esecuzione sono a carico del fondo per casi di rigore.

³ Il segreto d'ufficio vale senza restrizioni per i servizi incaricati dell'esecuzione.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente ordinanza entra in vigore l'8 giugno 2020 e si applica per un periodo di sei mesi.